

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI
CATANIA SPA

CAPITOLATO DI POLIZZA

INCENDIO BENI IMMOBILI E MOBILI

31/01/2013 - 30/01/2014

A) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea e non di linea ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, parcheggi, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti aziendali in vigore; proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi inerenti l'esercizio di attività collaterali quali parcheggi, gestione di aree attrezzate, servizi connessi, nonché tutte le attività previste dalla stessa.

B) OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto la copertura assicurativa del rischio "INCENDIO BENI IMMOBILI E MOBILI" con decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014.

C) UBICAZIONE DEL RISCHIO

Sono tutte quelle ove l'assicurato svolge la sua attività con sedi fisse o temporanee con strutture permanenti e non.

D) BENI E SOMME ASSICURATE

Premesso che rientrano in garanzia sia i beni di proprietà che quelli in uso e/o affitto o locazione. L'elenco dei beni immobili e mobili dell'Ente e i relativi valori si evincono:

- dagli inventari tenuti dall'A.M.T.
- da qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che il bene in questione sia di proprietà, in uso e/o locazione dell'Ente stesso.

PARTITE ASSICURATE:

1) Beni immobili	€ 20.000.000,00
2) Beni mobili	€ 5.000.000,00

1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Il contratto assicurativo ha decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014 e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

Tuttavia a richiesta del contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di un 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, escluso ogni aumento a qualsiasi titolo.

1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

È facoltà del Contraente richiedere alla Società assicuratrice prima della decorrenza del contratto il frazionamento del pagamento del premio.

Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti la suddetta facoltà, al premio complessivo di aggiudicazione verranno aggiunti i seguenti diritti di frazionamento da computarsi sul premio lordo complessivo di aggiudicazione:

- 1) semestrale 3%
- 2) quadrimestrale 4%
- 3) trimestrale 5%

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E SOCIETÀ ASSICURATRICE

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Si conviene altresì che a richiesta del Contraente il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione di impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

Aggravamento del rischio

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

1.6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo e colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché

l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C.

1.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio.

Per quanto attiene, invece le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali stabiliti per legge relativi al premio e alla polizza sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

1.9 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio la Compagnia assicuratrice si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversie giudiziali il Foro competente è quello di Catania.

1.11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto che non possa essere composta in via amichevole, potrebbe essere risolta per mezzo di arbitrato, disciplinato dal Codice di Procedura Civile e dalla legge 5/1/94 n. 25.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. ed evoluzione regolamentare ISVAP.

1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del presente contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente.

1.14 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 cod. civ., rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

1.15 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso la Società si impegna a restituire la parte di premio imponibile pagata e non goduta dal Contraente. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia dei singoli rischi o parte dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- a) L'Impresa si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti ai fabbricati, macchinari, attrezzature comprese macchinette emettitrici di biglietti stabilmente fissate a terra compreso il denaro in esse contenuto, merci, arredamenti compresi accessori audiovisivi, apparecchiature radio, radiotelefoni, registratori e simili con il loro valore complessivo, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- incendio
- fulmini
- esplosione, implosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- caduta di aeromobili o altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate;

La Società risarcisce, altresì:

- I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse.
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire i fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di Enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

b) Ricorso Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 5.000.000,00 per sinistro delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ivi compresi le cose mobili dei locatari.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia e detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- a cose di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

c) Rischio locativo

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza del massimale di € 3.500.000,00 per sinistro delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali cagionati ai beni del locatore da sinistro indennizzabile a termine di polizza. Tali rischi sono disciplinati dalla prassi assicurativa in materia.

2.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'assicurato; nonché causati da atti dolosi compresi quelli vandalici;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolori;
- schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b),c),d), qualora assicurati con la presente, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

2.3 RISCHI INCLUSI

Sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

a) Esplosione e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

b) Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

c) Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dalla clausola "Esplosione e/o scoppio".

d) Rovina di ascensori

La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

e) Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza. La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato con il massimo di € 5.200,00.

La società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza. La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato con il massimo di € 5.200,00.

f) Danni conseguenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

g) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, con il massimo di 155.000,00 per sinistro.

h) Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata.

i) Fenomeno elettrico

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestano nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche, od altri fenomeni, elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

In nessun caso la Compagnia risarcirà per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore a € 26.000,00

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo

sinistro, dell'importo di 550,00.

j) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo, o sabotaggio.

La Società risponde dei danni:

da incendio, esplosione, scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi causati da persone (anche dipendenti del Contraente) anche se commessi a mezzo di ordigni esplosivi.

Qualora le persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 giorni consecutivi la Società non risarcirà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società non risponde dei danni:

- verificatisi in occasione di guerre, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
- causati da dolo dell'assicurato;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 5.200,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore al 70% del capitale assicurato.

k) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati e non; di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture,

brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni causati da:

k1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;

- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

k2) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 5.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 70% del capitale assicurato.

l) Urto veicoli stradali

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all'assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente né al suo servizio.

m) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

n) Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati salvo:

- i danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- i danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- i danni derivanti da gelo;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- dell'ammontare delle prime € 105,00 di ciascun sinistro;

In nessun caso la società pagherà per sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore ad € 150.000.

o) Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da onde sonore dovute al superamento del suono da parte di aeromobili.

p) Caduta aeromobili o corpi volanti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurate dalla caduta di corpi volanti e/o orbitanti di loro parti e/o cose da essi trasportate anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

q) Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- infiltrazione all'interno dei fabbricati di neve, nevischio ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.
- resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 520,00 e la Società non corrisponderà somma superiore a € 520.000,00 per sinistro.

r) Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 20 cm. sul livello del pavimento dei locali.

La presente garanzia si intende regolata dalle condizioni generali di assicurazione se non contrastanti con quanto sopra.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 520,00 ed in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore a € 15.700,00.

s) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, per singolo sinistro, di € 26.000,00;

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore del 30% delle somme assicurate.

t) Terremoto

La Società risponde dei danni materiali diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 2.2 delle Condizioni che regolano l'assicurazione Incendio si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dalla lettera g).

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'1% della somma assicurata con il minimo di € 26.000,00.
- In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la medesima garanzia, somma maggiore al 50% della somma assicurata alla Partita 1).

u) Dispersione di liquidi

La Compagnia risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti nei serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione di liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Compagnia pagherà l'80% dell'indennizzo, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In nessun caso la Società corrisponderà somma maggiore di € 15.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

v) Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.2.11 si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi, derivanti dal rispetto di tali norme.

w) Eruzioni vulcaniche

La società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili - direttamente causati alle cose assicurate da eruzioni vulcaniche.

Sono esclusi dalla presente garanzia, i danni:

- a) di terremoto, inondazione, alluvione e maremoto
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'eruzione vulcanica sulle cose assicurate;
- c) di rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Agli effetti della presente garanzia i fenomeni di natura vulcanica che dovessero verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un unico episodio eruttivo ed i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro;

Agli effetti della presente garanzia:

- 1) il pagamento e l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari all'1% della somma assicurata con il minimo di € 26.000,00;
- 2) in nessun caso la società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore al 50% della somma assicurata alla partita 1.

z) Interessi sulla somma dovuta all'Assicurato a titolo di indennizzo

Nel caso di ritardi nell'esecuzione del pagamento dell'indennizzo dovuto all'Assicurato, la Società si obbliga a pagare un importo pari agli interessi maturati con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale di perizia definitiva con scadenza alla data di emissione dell'ordine di pagamento fatto dalla Società alla Banca in favore dell'Assicurato. Il calcolo dell'interesse verrà effettuato applicando all'indennizzo dovuto al netto dell'eventuale "anticipo indennizzi" il tasso ufficiale di sconto in vigore al trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

La presente garanzia non trova applicazione se l'importo dell'indennizzo è inferiore € 50.000,00.

2.4 CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata od a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

2.5 MODIFICHE AI BENI IMMOBILI E MOBILI

E' in facoltà del Contraente di variare e modificare il complesso dei beni immobili e mobili, aggiungendo se del caso anche nuovi che resteranno compresi nel valore già previsto nelle corrispondenti partite senza che l'Assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società.

2.6 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

L'Impresa ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.7 OBBLIGHI E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa salvo che l'impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

2.8 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve:

- a) entro i cinque giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata all'Autorità giudiziaria o agli Agenti di Polizia giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.
- b) trasmettere una copia di tale dichiarazione, alla Compagnia, accompagnandola con una descrizione del danno subito;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta dell'Impresa, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- d) informare l'Impresa, in caso di ricorso terzi, delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
- e) il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro fino alla liquidazione

del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna.

2.9 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio sancito dall'art. 2.7 perde il diritto all'indennizzo.

2.10 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

2.11 PROSEGUITO LAVORAZIONE SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle condizioni che regolano l'assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso al Contraente stesso di poter proseguire nella propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

2.12 DETERMINAZIONE DEL DANNO - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per i macchinari, attrezzature ed arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

in caso di sinistro si determina per i beni indicati in ciascuna partita separatamente:

- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al cpv. precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinari, attrezzature, arredamenti, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base

alle stime effettuate secondo i seguenti criteri:

- per i fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
- per il macchinario, le attrezzature e l'arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è iniziata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Contenuto" l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Patrimonio mobiliare (escluso autovetture, autobus, autocarri, motocicli, ciclomotori, motocarri etc...)

Premesso che il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito, si conviene tra le parti che:

- il valore di rimpiazzo a nuovo complessivo viene fissato in € 6.000.000,00.
- in caso di sinistro si darà luogo all'applicazione dell'art. 1907 del cod. civ. se l'effettivo valore complessivo dei beni assicurati nella presente partita sarà superiore a quello indicato nel presente contratto.

2.13 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui ai punti 2.7 e 2.8;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro

secondo i criteri di valutazione di cui ai punti 2.12;

- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione, sgombero e trasporto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza, in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

2.14 ANTICIPI SULLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza pre-stima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 77.000,00

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nei casi in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

2.15 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2.16 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 2.7 per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

2.17 PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto 2.2 lettera c)

2.18 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro – art. 1916 del C.C.- a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341-1342 C.C.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione.

1.2 Pagamento del premio - Decorrenza e durata dell'assicurazione

1.10 Foro competente

1.13 Interpretazione del contratto

1.15 Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

2.10 Esagerazione dolosa del danno

2.13 Procedura per la valutazione del danno

L'Assicuratore

L'Assicurato

MODULO OFFERTA SEZIONE 2

Costituente parte integrante del capitolato "Incendio beni immobili e mobili"

CONTRAENTE: AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA

DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto ha la durata di anni uno, con decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014.

UBICAZIONE DEL RISCHIO:

Come risultante dall'inventario dei beni mobili e/o immobili o da qualsiasi atto tenuti dal Contraente.

SOMME ASSICURATE:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) Patrimonio Immobiliare | € 20.000.000,00 |
| 2) Patrimonio mobiliare | € 5.000.000,00 |

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami relativi alle sezioni cui si riferisce l'offerta, ai sensi degli artt. 13 e segg. del Codice delle Assicurazioni private e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.

Data

Firma